



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
E TERRITORIO

Servizio portualità e logistica integrata

portnavigazione@regione.fvg.it
territorio@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 4514
tel + 39 040 377 4732
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Oggetto: nota interpretativa sulla compatibilità tra i contributi previsti dalla L.R. F.V.G. 7/2004 ("Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato") e il credito d'imposta 4.0.

Alla luce delle varie richieste di chiarimenti ricevute in ordine alla compatibilità fra il credito d'imposta previsto dai commi 1051-1063 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 con i contributi di cui alla L.R. F.V.G. 7/2004, si osserva quanto segue.

Occorre muovere, preliminarmente, dalla norma contenuta nell'art. 8 della L.R. F.V.G. 7/2004, ai sensi del quale *"ai fini di una medesima iniziativa, i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. Pertanto, la richiesta di contributo dovrà contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo programma di interventi non si sono richiesti né ottenuti né si richiederanno altri finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale"*.

La legge regionale sopra menzionata ha formato oggetto di notifica alla Commissione Europea ai fini della valutazione in merito alla compatibilità con la disciplina unionale in materia di aiuti di Stato, compatibilità riconosciuta dalla decisione Commissione UE C(2021) 9796 final d.d. 20.12.2021, la quale, peraltro, ha altresì prorogato la validità del regime di aiuto in questione sino al 31.12.2027.

La medesima decisione, al punto 2.5., ha stabilito che *"The aid will not be cumulated with other aid to cover the same eligible costs"*, stabilendo così il principio di non cumulabilità di tale contributo con altri "aiuti di Stato" (a questi dovendosi riferire il concetto di "aid", sovente utilizzato nel lessico della Commissione quale forma abbreviata di "State aid").

Poiché la norma regionale sopra menzionata costituisce attuazione del principio stabilito dalla decisione della Commissione, occorre preliminarmente stabilire se il credito d'imposta previsto dalla Legge 178/2020, art. 1, commi 1051-1063 costituisce "aiuto di Stato" e se, pertanto, in quanto tale, rientra nel divieto di cumulo.

A tale interrogativo si ritiene di dover dare risposta negativa.

Il credito d'imposta in questione costituisce una misura c.d. "a carattere generale", e non un aiuto di Stato: essendo destinato alla generalità degli operatori economici, infatti, non ha quella natura selettiva che, come noto, costituisce requisito indefettibile del concetto di "aiuto di Stato".

Tale principio è stato costantemente affermato dalla Corte di Giustizia UE (cfr. in particolare, la sentenza n. 596 del 16.03.2021), la quale, in ossequio ad un consolidato orientamento, ha stabilito che una misura nazionale che attribuisce un vantaggio fiscale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici non costituisce un aiuto di Stato, ma una misura generale, mancando il requisito della "selettività del vantaggio" previsto dall'art. 107, par. 1, del TFUE: *"1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"*.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia trova riscontro, fra l'altro, nella comunicazione resa dalla Commissione UE sulla nozione di aiuto di Stato n. 2016/C 262/01 e, in ambito nazionale, dalle risposte agli interpelli rese dall'Agenzia delle Entrate n. 157 d.d. 5.3.2021 e n. 360 d.d. 16.9.2020.

Ne segue che, dovendosi qualificare il credito d'imposta 4.0 quale "misura a carattere generale" – e non come aiuto di Stato – lo stesso non rientra nel divieto di cumulo contributivo previsto dall'art. 8 della L.R. F.V.G. 7/2004.

La compatibilità fra il credito d'imposta di cui commi ai 1051-1063 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 e i contributi di cui alla L.R. F.V.G. 7/2004 va, poi, affermata anche a prescindere dall'applicazione delle regole europee in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. F.V.G. 7/2004, infatti, il regime di incompatibilità è circoscritto ad altri "contributi" o "finanziamenti" concessi in base ad altre normative. Occorre, pertanto, valutare ulteriormente se il credito d'imposta in questione costituisce un "contributo" o un "finanziamento", dal momento che, ove così fosse, il divieto di cumulo troverebbe applicazione a prescindere dalla sua qualificazione in termini di aiuto di Stato.

Ebbene, si ritiene in proposito che il credito d'imposta non possa considerarsi né un "contributo", né un "finanziamento", in quanto non consiste nell'erogazione di nuova liquidità a favore dell'impresa, utilizzabile in maniera diretta per l'acquisto di beni o servizi, ma consiste piuttosto in un beneficio, quantificato in misura percentuale sul valore d'acquisto del bene strumentale, utilizzabile in compensazione – entro un lasso di tempo predeterminato – con eventuali importi dovuti all'Erario o Enti previdenziali per imposte, tasse o contributi.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione ritiene che i contributi previsti dalla L.R. F.V.G. 7/2004 siano cumulabili con il credito d'imposta 4.0, con l'unico limite rappresentato dall'art. 1, comma 1059, della L. 178/2020, ai sensi del quale *"Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto"*, sicché in nessun caso la somma delle agevolazioni a qualsiasi titolo ricevute dall'impresa in relazione a una medesima operazione può superare l'ammontare del costo sostenuto.

Il Direttore del Servizio
Ing. Giulio Pian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.d.